

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi pubblica il testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, depositato al Senato e su cui verrà votata la fiducia

ARTICOLO 1

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro e in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro e in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico

degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro e in 10.500 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro e in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incipienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la

tutela della sicurezza del Paese.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni

per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'ecedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La de-

trazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al

continua a pag. 38

Commenti

Comma 1

Fissati i risultati differenziali del bilancio dello Stato. Il comma 1 prevede che il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2007 è, in termini di competenza, pari a 29 mila mln di euro, al netto di 9.520 mln previsti per regolazioni debitorie. Nello specifico, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (art. 11 legge 5/8/78 n. 468 e successive modificazioni), tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, e anche dell'indebitamento all'estero, per un importo che non superi i 4 mila mln di euro, relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato per il prossimo anno, in termini di competenza, precisamente in 240.500 mln.

Comma 2

È rispettivamente pari a 26 e a 18 mila milioni di euro, al netto di 8.850 milioni, previsti per le regolazioni debitorie, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale che ha tenuto conto degli effetti di questa legge. Inoltre, il livello massimo del ricorso al mercato è determinato per il 2008 precisamente in 214 mila milioni, e per il 2009, in 208 mila milioni di euro. Per il bilancio programmatico del biennio, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500

e in 10.500 milioni di euro. Ma non solo. Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 208 mila milioni per il 2008 e in 200 mila mln per il 2009.

Comma 3

Il comma 3 precisa che i livelli del ricorso al mercato, previsti dai commi 1 e 2, si intendono al netto delle operazioni effettuate. Questo con lo scopo di rimborsare o ristrutturare, prima della scadenza, passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Comma 4

Decisa la destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale che si potrebbero realizzare nel 2007. Inanzitutto andrebbero a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. Nel caso poi avanzassero risorse, dopo aver realizzato i primi obiettivi, esse sarebbero destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse. Salvo, però, che si renda necessario assicurare la copertura finan-

ziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese.

Comma 5

Ogni anno, entro il 30 settembre, il ministro dell'economia e delle finanze presenterà al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Relazione che quantifica le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale.

Comma 6

Il comma 6 apporta delle modifiche agli articoli del Tuir che disciplinano il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, nonché gli scaglioni e le aliquote fiscali. Nello specifico:

• la lettera a), modifica l'articolo 3 del Tuir sul piano formale, eliminando il rinvio al sistema delle deduzioni ormai non più esistente. Va evidenziato, infatti, che l'intervento normativo ha il fine di ribaltare la riforma Ire avviata dal ministro Tremonti e di tornare al vecchio sistema delle detrazioni dall'imposta lorda;

• la lettera b) sostituisce l'articolo 11, che dal 2007 va a disciplinare gli scaglioni e le aliquote. In particolare, sono previsti cinque scaglioni reddituali, vi è un peggioramento del prelievo a partire dai red-

diti a circa 40 mila euro, mentre è confermata la norma di favore per i soggetti titolari di bassi redditi di pensione;

• la lettera c) introduce, invece, le detrazioni per carichi di famiglia con il nuovo articolo 12 del Tuir, in luogo delle attuali deduzioni. Sostanzialmente non cambiano le modalità di individuazione dei familiari a carico, mentre è previsto un meccanismo particolare per l'attribuzione della detrazione effettiva: infatti, le detrazioni sono inversamente proporzionali al reddito del contribuente. Sono invece disciplinate in maniera innovativa le ripartizioni delle detrazioni tra i genitori, sia in vigenza di matrimonio che a seguito di interruzione. Sul punto si rinvia all'approfondimento che segue;

• la lettera d) disciplina le altre detrazioni, collegate alle diverse tipologie di reddito percepite dal contribuente. Anche in tal caso non vi sono grosse variazioni sulle modalità di attribuzione dei benefici fiscali (per esempio, gli importi per il lavoro dipendente sono da rapportare ai giorni di spettanza). La novità invece è rappresentata dall'individuazione delle tipologie di reddito ulteriore (come alcuni redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir) che danno diritto alle detrazioni;

• la lettera e) modifica l'art. 24 del Tuir, relativamente ai non residenti, specificando che non spettano le detrazioni per i familiari a carico.

primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che con-

viva con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a zero, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rap-

portata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione

dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte cor-

rispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali;

e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'imposta lorda si computano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui

Commenti

Per quanto riguarda le ripartizioni tra i coniugi della detrazione, vige l'obbligo di ripartire al 50%, tranne se, in base a specifico accordo, non sia deciso di attribuire l'intero carico di famiglia al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In tal modo, il legislatore ha inteso agevolare eventuali situazioni di incapienza dell'imposta lorda di uno dei coniugi. È noto infatti che le detrazioni possono fruirsi nei limiti dell'imposta lorda del contribuente e dunque, se tale imposta è già ridotta in virtù del basso reddito o di altre detrazioni, è facile che parte del beneficio per i familiari possa perdersi.

La regola di ripartizione in misura pari, però, subisce rilevanti modifiche in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento dei figli a un unico genitore o con affidamento congiunto o condiviso.

In tali ipotesi, la norma prevede che, salvo accordo contrario, la detrazione spetta rispettivamente per intero al genitore affidatario o nella misura del 50% tra i genitori.

La norma, inoltre, in maniera testuale, prevede che:

• ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, la de-

trazione è assegnata per intero al secondo genitore;

• in tale ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il secondo genitore è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Presumibilmente le intenzioni del legislatore sono state quelle di disciplinare in maniera compiuta una fattispecie molto delicata. Già i rapporti tra ex coniugi possono non essere idilliaci, in questo contesto magari avere una comunione di intenti per massimizzare i vantaggi fiscali è difficile da raggiungere. Pertanto soccorre la norma, fissando due principi: anzitutto, nelle ipotesi di incapienza anche parziale, la detrazione passa, in maniera obbligatoria, al coniuge con reddito più elevato. In secondo luogo, quest'ultimo, salvo accordo di tipo diverso, è tenuto a riversare una somma di denaro equivalente alla maggiore detrazione fruita. La regolamentazione del caso di incapienza riferito a ex coniugi rappresenta di sicuro una rilevante novità nel panorama fiscale. Come detto, in primo luogo è stabilito in maniera tassativa che se uno dei genitori non può fruire, anche in parte, della detrazione, i carichi di famiglia sono attribuiti al 100% all'altro coniuge. Deve essere subito sottolineato che l'ipotesi di incapienza, attese le in-

tenzioni sociali della norma, va verificata alla fine di tutti le detrazioni fruibili, ossia dopo aver considerato le detrazioni per lavoro dipendente o per altri redditi, nonché quelle per i diversi oneri di cui agli articoli 15 e 16 del Tuir (per esempio, spese mediche, mutui, assicurazioni ecc.) e quelle fuori Tuir, come il 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sarebbe, infatti, contro lo spirito e le intenzioni della norma una interpretazione assolutamente rigida che si ancori alla numerazione degli articoli del Tuir, stabilendo che essendo le disposizioni in commento inserite all'interno dell'articolo 12 del medesimo Testo unico, l'ipotesi di incapienza debba essere valutata senza considerare le disposizioni successive.

Ciò detto, si pone un problema ben preciso: cosa accade se anche l'altro coniuge, magari proprio a seguito delle maggiori detrazioni, è incapiante. L'incapienza delle detrazioni, è noto, si realizza nel momento in cui tutte le detrazioni hanno «esaurito» l'imposta lorda risultante dalla dichiarazione: in questa circostanza, l'ammontare di detrazione eccedente è perso, in quanto non può essere richiesto a rimborso, compensato o riportato alla dichiarazione successiva. Ebbene, in queste circostanze non è chiaro se comunque scatta l'obbligo di attribuire la detrazione all'ex coniuge con reddito più elevato

e se vi è l'obbligo di riversamento e in che misura.

La detrazione in commento, infine, pone, poi, una particolarità. Il riversamento del beneficio fiscale potrebbe non essere sempre vantaggioso per il coniuge parzialmente incapiante: infatti, le nuove detrazioni sono rapportate ai redditi percepiti dai contribuenti, per cui potrebbe accadere che il calcolo della detrazione fruita dall'altro genitore e da riversare (per esempio, 300 euro) sia inferiore alla capienza parziale dell'altro genitore, che magari avrebbe potuto detrarre la sua detrazione, pari per esempio a 500, fino a concorrenza della sua imposta lorda, pari per esempio a 400 euro.

Infine, un legittimo dubbio nell'ipotesi di inadempienza al riversamento: si tratta o meno di una violazione di carattere tributario, attesa l'introduzione della previsione nel Tuir? La problematica non è di poco conto, in quanto in caso di risposta affermativa potrebbe essere attribuito all'amministrazione finanziaria il compito di controllo, di dirimere eventuali controversie ed eventualmente sanzionare il comportamento, anche se non è chiaro in quale misura e ai sensi di quale disposizione.

Comma 7

La norma effettua delle modifiche di coordinamento nel sistema delle ritenute

